

*Bozza definitiva*

PROGETTO DI NORME PER IL SERVIZIO DELLE  
ANTICIPAZIONI CONTRO PEGNO DI TITOLI.

\*\*\*\*\*

*[Handwritten notes and signatures, including a large signature on the left and several lines of text on the right, partially obscured by a large diagonal line.]*

*Caro Signor...*

*Per favore...*

*Anticipazioni...*



PROGETTO DI LEGGE PER IL SERVIZIO DELLE ANTICIPAZIONI CONTRO PEGNO DI TITOLI.

\*\*\*\*\*

Articolo 1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accorda anticipazioni contro pegno :

- a) di titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia;
- b) di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- c) di cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia.

Articolo 2

Le anticipazioni contro pegno di titoli si fanno per mezzo di polizza a madre e figlia.

In ciascuna delle due parti della polizza sono *indicate* le condizioni e la durata dell'operazione come dal modulo annesso alle presenti norme.

Quando il richiedente l'anticipazione abbia stipulato coll'Istituto un contratto di assicurazione, possono stabilirsi speciali accordi.

Articolo 3

Le anticipazioni possono essere richieste anche per conto altrui.

Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve depositare l'atto di procura in originale o in copia autentica.

Articolo 4

Nell'atto in cui un'anticipazione contro pegno viene consentita dall'Istituto, colui che ne ha fatta richiesta deve presentare, datata e firmata, una distinta a stampa, fornita dall'Istituto medesimo, contenente la indicazione dei titoli, con menzione di tutti gli estremi ed eventualmente delle altre indicazioni che valgano ad identificarli.

Articolo 5.

Per le anticipazioni su titoli nominativi, il titolare deve apporre la firma a tergo dei titoli, lasciando uno spazio in bianco sufficiente per scrivervi, occorrendo, la dichiarazione di cessione in garanzia o di vincolo di pegno.

Quando si tratti di certificati nominativi o di iscrizioni miste di rendita italiana, la firma del titolare apposta come è detto sopra, deve essere autenticata da un agente di cambio accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico o presso le Intendenze di Finanza o da un notaio. La firma del notaio e dell'agente di cambio debbono essere legalizzate rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Presidente della Camera di Commercio.

Quando si tratti di cartelle nominative di creditofondario, la autenticazione di firma non può essere fatta che da un notaio, con la legalizzazione del Presidente del Tribunale.

Per le anticipazioni sopra titoli nominativi intestati ad enti morali, è necessario il consenso delle autorità tutorie, a norma di legge; e la cessione in garanzia o il vincolo di pegno non possono risultare per attergato, bensì da atto autentico di pubblico notaio da notificarsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

I titoli nominativi su cui venga chiesta una anticipazione devono essere esenti da vincoli.

Articolo 6

Le polizze sono firmate dal cassiere e dal capo del servizio.

A // // //  
Il detentore della terza chiave della cassa = forte pone la sua firma sulla polizza " madre " per certificare la immissione dei titoli nella cassa = forte stessa. // //

Articolo 7

Per ciascun deposito, la polizza "figlia" è consegnata al titolare della anticipazione, come documento di ricevuta dei titoli; la polizza madre, firmata dal depositante per accettazione di tutte le condizioni stabilite e specificatamente in essa descritte, rimane presso l'ufficio di cassa che eseguisce l'anticipazione.

Articolo 8

La materiale esecuzione delle operazioni di anticipazione spetta al cassiere, il quale ha l'obbligo di assicurarsi della identità e del domicilio del depositante, ed è responsabile della legittimità e regolarità dei titoli e della custodia e amministrazione di essi.

Il capo dell'ufficio di contabilità risponde dell'esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata e si svolge in ogni sua parte l'anticipazione.

Il capo del servizio autorizza l'adempimento di ciascuna operazione o accerta l'osservanza di ogni prescrizione e condizione.

Articolo 9

Il saggio dell'interesse é indicato agli uffici autorizzati alle anticipazioni dalla Direzione Generale.

Delle variazioni nella misura dell'interesse é dato avviso agli interessati a cura degli uffici stessi.

Articolo 10

La polizza "figlia", ritirata, dopo estinta l'operazione, dall'Istituto, con la firma per ricevuta del depositante, é riunita alla polizza "madre", previo annullamento.

Articolo 11

L'Istituto, in caso di morte del titolare dell'anticipazione, non restituisce il pegno se non previo ricupero del suo credito e previa giustificazione dello stato di successione, salva la osservanza delle altre formalità legali quando l'erede sia persona incapace .

L'Istituto provvede, in parâ tempo, alla denuncia della successione ai termini di legge.

Articolo 12

Per la restituzione totale o parziale di un deposito a donnamaritata occorre l'autorizzazione del marito, salvo i casi nei quali, per legge, la moglie ne sia dispensata.

Tale autorizzazione potrà risultare dalla firma del marito nelle ricevute ovvero da atto separato.

La consegna potrà avere luogo senza intervento del marito se all'atto della costituzione del deposito il marito, intervenendo, abbia dichiarato per iscritto sulla polizza che il deposito resta a libera disposizione della moglie, e tale dichiarazione non sia stata revocata, da altra dichiarazione scritta.

Articolo 13

I titoli costituenti il deposito per l'anticipazione intestati a donna maritata si presumono parafernali, se non fu apposta al deposito l'annotazione di vincolo dotale.

Articolo 14

Sulla distinta di accompagnamento di cui all'Articolo ~~14~~ vengono annotate le consegne o sostituzioni di titoli, i supplementi di garanzia che il titolare dell'anticipazione fosse chiamato a dare, e le consegne che gli venissero fatte di cedole. Il titolare firma le singole annotazioni.

L'incasso delle cedole per opera dell'Istituto viene parimenti indicato sulla distinta sopradetta, con annotazione firmata dal capo dell'ufficio di contabilità o dal suo delegato.

Annotazioni speciali, firmate dal capo del servizio e dal cassiere, vengono fatte sulle due parti della polizza tanto in caso di ritiro parziale o sostituzione di titoli, quanto in caso di supplemento di garanzia.

Sulla polizza madre firma le annotazioni medesime anche il detentore della terza chiave della cassaforte.

Articolo 15

Non sono ammesse richieste di notizie sulla esistenza o meno di conti aperti per anticipazioni, salvo quelle che pervenissero dal magistrato nell'interesse della giustizia.

Articolo 16

Speciali norme regoleranno, se del caso, le anticipazioni da consentirsi presso le agenzie.







